

*Domenico Bilotti**

Passato e futuro di un diritto comune del Mediterraneo: il paradigma repubblicano

1. L'irrisolta condanna o assoluzione del Mediterraneo: dall'apologia dell'uguaglianza nella diversità al primato della differenza nell'eguaglianza

Il Mediterraneo costituisce per più comprensibili ragioni il terminale simbolico di una letteratura scientifica che simultaneamente constata i profili di un'interlocuzione e di un rapporto tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. La posizione del mare costituisce a propria volta la rappresentazione paradossale di tale rete dialogica: un mare piuttosto piccolo, privo della immensa consistenza oceanica, bagna terre di tre continenti. Ogni punto del suo perimetro potrebbe esser raggiunto via terra da quanto il *mare di mezzo* lambisca spazi geografici più vicini delle apparenze, eppure proprio quel mare *chiuso tra terre* unisce sistemi giuridici, religiosi, politici, culturali, che non avrebbero potuto avere sviluppo più visibilmente dissimile gli uni dagli altri. Partendo da questa doverosa e necessaria considerazione empirica e sostanzialistica, la storiografia si è addirittura spinta a rimarcare come il Mediterraneo, se mai ha raggiunto unità esteriormente riconoscibile, lo ha fatto soltanto per l'insieme dei suoi traffici commerciali o per il dominio delle sue più o meno transitorie potenze egemoni.

Quest'asserzione, a propria volta fondata, necessita di alcune precisazioni. Innanzitutto, non vale ad escludere che possano esistere *de futuro* anche forme di unità più durature: convenzionali, multilaterali, politiche, persino amministrative. In secondo luogo, se la rete mercantile ha garantito al Mediterraneo una struttura negoziale e talvolta linguistica (basti pensare all'idioma franco detto *sabir*) comune di natura consuetudinaria¹, ciò non ha sempre significato universalità dei diritti o pariteticità di quegli scambi, spesso all'opposto espressivi di rapporti di forza d'altra

* Università Magna Graecia di Catanzaro.

¹ V., per tutti, J. Nolan, *The Elusive Case of Lingua Franca. Fact and Fiction*, Palgrave-MacMillan, Cham 2020, p. 76 ss.

natura (militari, economici, coloniali). Infine, il Mediterraneo, quando è stato caratterizzato dall'espansione aggregante di una e una sola potenza, non ha mai conosciuto un'effettiva dominazione totale, priva di opposizioni interne o competitori emergenti.

Pochi esempi storici chiariscono come anche momenti di marcata egemonia di un gruppo, di un popolo o di uno Stato nei confronti degli altri siano potuti durare esclusivamente a costo di continui adattamenti, dettati dal confronto o dallo scontro con le forme di contestazione a quei poteri, o, ancor più, al prezzo dell'illusorietà di una integrale riunificazione politica. Uno dei primi esempi della dinamica inclusiva mediterranea è ritenuto quello della talassocrazia cretese; in realtà, le navigazioni cretesi storicamente non è plausibile abbiano raggiunto ogni territorio del bacino mediterraneo e per altro verso non hanno mai inteso proporsi come forme di colonizzazione imperialistica, amministrativa o eventualmente di natura fiscale e tributaria, nei confronti delle popolazioni al tempo meno sviluppate².

Diverso è il caso della vicenda storica dell'Impero romano: in esso, soprattutto nelle fasi più alte della sua espansione territoriale, davvero vi furono stagioni anche lunghe di sostanziale unificazione sotto le insegne del medesimo ordinamento. È bene puntualizzare tuttavia quanto l'area mediterranea non sia stata sin dalla prima ora facile conquista latina. I territori slavo-mediterranei mantennero, ad esempio, documentate forme di riottosità interna. I possedimenti medio-orientali e africani, peraltro, anche durante la dominazione, seppero reclamare o conquistare o perlomeno invocare forme più intense di relativa autonomizzazione dal baricentro politico imperiale³. Il dato è confermato viepiù dalla attenta politica romana di scelta dei governatori coloniali, in particolare quelli che seppero negoziare l'autorità col riconoscimento della differenza e le mire personali con le necessità collettive dell'amministrazione.

Come possibile momento aggregante di una civiltà mediterranea, talvolta si è proposto di considerare l'ampia diffusione del Cristianesimo prima o successivamente la lunga fase di conquiste islamiche, lungo tutte le coste, partite da una limitata regione orientale e presto propagatesi, anche militarmente, fino all'Europa occidentale. Sembra però che quei due importanti momenti di storia religiosa mediterranea non siano mai giunti a concretizzare un'unità politica effettiva.

Il Cristianesimo ebbe frequenti momenti di divisione interna e, per quanto riguarda la zona mediterranea, non può dimenticarsi che nei suoi

² G. Giannelli, *Trattato di storia greca*, Tumminelli, Roma 1967, p. 62 ss.

³ Pur a tutt'altri fini, incrocia il tema la trattazione di G. Firpo, *Il terremoto di Antiochia del 115 d. C.: echi di un'interpretazione apocalittica in Cassio Dione 68, 24, 2*, in A. Lewin (a cura di), *Gli Ebrei nell'Impero romano*, Giuntina, Firenze 2001, pp. 234-235.

primi due secoli di storia la frammentazione per affermare una univoca ortoprassi fu spiccata. Ancor più, ad esito del Grande Scisma dell'XI secolo, il mito di un'indivisa cristianità euro-mediterranea fu superato da una sin da allora irriducibile biforcazione tra il Cattolicesimo romano e l'esperienza del Cristianesimo ortodosso. All'interno della teologia cristiana e delle istituzioni giuridiche che essa concorse a fondare non mancarono interpretazioni anche radicalmente differenti sui rapporti tra la sfera mondana e il potere spirituale⁴. Non solo: il Cristianesimo orientale finì per conquistarsi posizioni e proseliti anche in territori europei molto distanti dal bacino mediterraneo.

Non diversamente, l'Islam, che pure assoggettò molti territori e in molti altri mantenne un proprio spontaneo radicamento, alla fine del suo espansionismo politico-militare non ebbe più una precisa conformazione istituzionale in Europa: il suo principale possedimento, quello spagnolo, ritornò convintamente cristiano, come i territori dell'Italia meridionale. Ci furono inoltre popolazioni che mai si convertirono all'Islam e tantomeno accettarono le forme storico-normative attraverso cui il diritto islamico si era dotato di un'organizzazione e un radicamento. Si può, allora, concludere che il Cristianesimo ha unito il Mediterraneo europeo e l'Islam quello nord-africano e asiatico? Rimodulata in questi termini, la compresenza nel bacino mediterraneo dei grandi monoteismi, incluso anche se da tempo minoritario quello ebraico, può forse avere una valenza descrittiva più appropriata, per quanto neanche essa possa risultare del tutto soddisfacente. Il retaggio giuridico-culturale cristiano ha dato vita a modelli di Stato latino-concordatario⁵ (come la Spagna e l'Italia e in parte il Portogallo, che geograficamente però sul Mediterraneo non affaccia), ma anche a regimi costituzionali di impostazione chiaramente separatistica⁶ (come la Francia, la cui area mediterranea dopo il colonialismo è non sorprendentemente interessata a crescenti migrazioni musulmane). Quanto all'Islam, sebbene sia osservabile una certa continuità della sua presenza dal Nord Ovest africano sino al Medio Oriente asiatico, quest'ultima ha originato formazioni politiche e scelte costituzionali spesso non sovrapponibili o addirittura apertamente rivali. Sul piano del credo, del culto e delle altre pratiche di fede, l'Islam è senz'altro tra le agenzie di formazione più coesive del tempo presente, ma per un verso i suoi confini eccedono di gran lunga il Mediterraneo (che pure non affer-

⁴ P. Bellini, *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, Giappichelli, Torino 2017.

⁵ A. Licastro, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea: lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 42-44.

⁶ P. E. Nilsson, *Unveiling the French Republic. National Identity, Secularism and Islam in Contemporary France*, Brill, Leiden-Boston 2018, p. 27.

rano per intero) e, d'altra parte, non si è – certamente non nell'ultimo secolo – mai proiettato in vera unità socio-politica. A complicare il quadro, poi, lo stesso Islam, che sul Mediterraneo è in larghissima misura sunnita, sperimenta al proprio interno tensioni non indifferenti e non è infrequente che in Stati prevalentemente sunniti le minoranze sciite scontino, almeno sul piano sostanziale, un trattamento deteriore, e viceversa (il che è storicamente accaduto in Iran, tuttavia non bagnato dal Mediterraneo)⁷.

Stati islamici confinano senza soluzione di continuità con Israele, all'estremità orientale del *Mare nostrum* e la nozione di laicità nel diritto israeliano è molto problematica, atteso l'originario legame fondativo tra la religione ebraica e l'istituzione dello Stato d'Israele⁸. Laica si professa la Turchia, anch'essa repubblica del Mediterraneo orientale, almeno sin da quando Atatürk, negli anni Venti del XX secolo, intese impostare un principio giuridico di separazione tra l'apparato amministrativo dello Stato e la fede religiosa. Eppure, nel Mediterraneo islamico, la Turchia è sul piano politico, culturale e simbolico, tra gli emblemi di una tentata riconfessionalizzazione dello spazio pubblico, al fine di adoperare la questione religiosa come leva del consenso elettorale⁹.

La complessità del quadro è di tutta evidenza. Ecco perché l'intuizione di Braudel può risultare tutt'oggi valida¹⁰: il Mediterraneo non solo in quanto mare, semmai successione di acque territoriali incluse nella stessa area costiera; il Mediterraneo non come simbolo di una civiltà, ma indice di una successione di civiltà. Eppure, un'identità mediterranea si è spesso invocata e i suoi stessi popoli paiono percepirla persino più efficacemente del rimando alle organizzazioni formali della cooperazione internazionale nei loro Stati. Questo *ceppo* comune è a volte individuato nel clima, in alcuni usi, nelle abitudini di vita, in una sorta di persistente ma inafferrabile *eadem sentire* che spinge a percepire le *stesse cose*, quantunque non si riesca mai correttamente a definire quali e quante d'esse.

Così concepito lo spazio giuridico mediterraneo, quale si proverà a ricostruire nel successivo paragrafo, ha dovuto far di necessità virtù e ha riconosciuto l'eguaglianza o, almeno, la pari dignità delle sue diverse componenti pubbliche e private, senza mai rivendicare espressi canali di comune rappresentanza politica e condivisa rappresentazione degli inte-

⁷ M. Warburg, *Baba'is of Iran: Power, Prejudices and Persecutions*, in A. Nga Longva, A. S. Roald (a cura di), *Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation*, Brill, Leiden-Boston, 2011 p. 193 ss.

⁸ Y. Yadgar, *Secularism and Religion in Jewish-Israeli Politics. Traditionists and Modernity*, Routledge, London-New York 2011.

⁹ Per tempo, preoccupazione segnalata in D. Pipes, *Erdogan Dreams of full sharia law in Turkey*, in "The Australian", January 1, 2013.

¹⁰ F. Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione*, Bompiani, Milano 1987.

ressi. Ci si è riconosciuti su posizioni paritetiche solo in quanto si è dovuta premettere ad esse la propria irriducibile diversità. Il Mediterraneo ha lasciato coabitare musulmani, ebrei, cristiani e sensibilità eterodosse, ma non è mai divenuto la cornice istituzionale di un dialogo giuridicamente qualificato tra quelle sensibilità religiose. Lo stesso mare bagna territori europei, asiatici e africani, ma ciascuno d'essi rimane legato allo specifico della propria identità e sottoposto agli accordi internazionali (spesso continentali) che ha sottoscritto nelle sue organizzazioni sovra-regionali di afferenza. Negli idiomi europei circolano parole provenienti dal latino, dalle articolazioni regionali dello spagnolo, dall'arabo, ma una carta comune delle minoranze linguistiche non riconducibili a queste *macrofamiglie* alle loro espressioni e costruzioni dogmatiche e ideologiche stenta a essere concepita come impegno internazionale. Forse è tempo, perciò, che lo spazio geografico del Mediterraneo, per trovare primo compimento e nuovo abbrivio in uno spazio giuridico comune mediterraneo, muti impostazione complessiva: non più il riconoscersi eguali soltanto a partire dall'inevitabile preferenza per le proprie differenze, ma il rappresentarsi diversi – parti ineliminabili di una relazione dialogica – proprio perché pronti a riconoscersi in massima reciprocità eguali libertà (civili, politiche e sociali).

2. L'impossibile del diritto e l'apparente della politica: la configurabilità di un'unione mediterranea transnazionale

Lo sguardo occidentale sul Mediterraneo porta inevitabilmente con sé la voce dei *vincitori*, di quelli che costruiscono l'orizzonte di senso su cui poggiano le fondamenta immateriali della pratica di governo. Con una qualche appropriatezza semantica, che tuttavia tradisce la convinzione psicologica di affermar se stessi racchiudendo tutti i possibili altri nella categoria generica della loro alterità presunta, dopo l'irrisolta stagione delle Primavere arabe, si è sovente parlato di Paesi "MENA" (Middle East and North Africa). Un orientamento ermeneutico molto apprezzabile – scandagliare la transizione costituzionale simultaneamente in atto in quelle regioni, sovente pretermesse dagli studi comparatistici – si è plasticamente trasformato in una messa a fuocoincerta, che ha messo sotto il medesimo cappello situazioni istituzionali, legislative, sociali, culturali, irriducibili a sistema. Sembra necessario allora riflettere, fuori dalle apparenze del dato politico esteriore che non sempre rappresenta con la giusta fedeltà i sottesi rapporti di forza sostanziali, sulle forme aggregative tra gli Stati che insistono, da organizzazioni differenti, talvolta in rapporti e talvolta confliggenti, sul medesimo bacino. Ed è giusto rimarcare come l'ipotesi di ricerca, su un'oggettiva impossi-

bilità *rebus sic stantibus* di una federazione internazionale mediterranea dotata di una propria giurisdizione e di una propria regolazione, trovi strutturalmente presto facile conferma.

Guardando al Mediterraneo europeo, si sarebbe tentati di considerarlo complessivamente incardinato nell'Unione Europea, essendo numerosi i Paesi euro-meriterranei che sono Stati membri dell'Unione. Le eccezioni sono tuttavia significative. Nel Mediterraneo euro-slavo, non appartengono alla UE Bosnia e Montenegro e forse le istituzioni euro-unitarie hanno una qualche responsabilità in ciò, perché non hanno adeguatamente fronteggiato le conseguenze dello smembramento in ex-Jugoslavia, non prevenendo l'insorgere di lunghi conflitti bellici in quell'area. Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, la politica comunitaria è andata nel senso di allargare, anche frettolosamente e atecnicamente, il novero degli Stati membri, perché si immaginava potesse esistere una reciproca convenienza tra l'organizzazione interstatale e il nuovo soggetto statale aderente: più mercati, maggiore coesione¹¹. L'equazione non è andata a buon esito e anzi un allargamento dei confini dell'Unione, privo di una chiara strategia di intervento politico e sociale, ha inevitabilmente favorito la disaffezione tanto nei Paesi fondatori quanto in quelli di nuova associazione. Anche il Mediterraneo meridionale non può dirsi del tutto rappresentato dal processo continentale di aggregazione. È da rimarcare in positivo, tra le altre note, che aderisca alla UE la Repubblica di Cipro, per quanto sia insoluta, pure sul piano giuridico-internazionalistico, la questione di Cipro Nord¹²: un caso in cui la coesistenza tra forme diverse dell'organizzazione politica e distinte scelte di fede presso la cittadinanza, tra regime repubblicano e autonomia identitaria, tra Cristianesimo ortodosso e Islam politico, è divenuta fattore di scontro e non certo di incontro. Proprio la piccola Cipro, così emblematicamente custode di alcune delle più significative transizioni commerciali, politiche e culturali della storia mediterranea, oggi richiama anche in ragione della sua posizione strategica il fallimento delle politiche migratorie e lo stato di confinamento patito dai cd. migranti irregolari – definizione invero tediosa e inadeguata. E su ciò pesa ulteriormente l'assenza di un meccanismo plurilaterale di relazioni mediterranee stabili, laddove non occasionalmente la vita del migrante è in balia, oltre che delle onde, di tre diversi ordinamenti: quello dello Stato di provenienza, quello dello Stato di transito, sovente diverso da quello dello Stato di destinazione. In

¹¹ J. Zielonka, P. Mair, *Introduction: Diversity and Adaptation in the Enlarged European Union*, in AA. VV., *The Enlarged European Union. Diversity and Adaptation*, Frank Cass, Abingdon-New York 2002, pp. 2-4.

¹² M. N. Shaw, *International Law*, V ed., Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003, p. 212 ss.

modo sconsolante quanto beffardo, non è infrequente che ciascuno degli Stati sia bagnato dal *Mare nostrum*: ciascuno di quegli ordinamenti, più che nel coordinamento internazionale, prosegue nella difesa del proprio particolarismo o nella subordinazione alla propria sola organizzazione di afferenza, senza riuscire a formulare alcun'altra alternativa di sistema a beneficio della libertà di circolazione delle persone.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è riuscita a coinvolgere un maggior numero di aderenti, anche perché le obbligazioni sorgenti dall'accordo erano sul piano economico puntuale assai meno impegnanti di quelle previste per l'adesione alla Comunità europea. È stato apprezzato sin dall'inizio quanto quella Convenzione avesse il merito di dotarsi di una propria giurisdizione e di una propria procedura per ricorrervi, al fine di conseguire un vero e proprio modello giudiziario di tutela dei diritti umani. Con pari attenzione va pur considerato che quel sistema giurisdizionale resta debole su un piano applicativo non di poco momento. Troppo pochi sono gli strumenti giuridici per attuare le decisioni di condanna nei confronti degli Stati, sforniti di quella immediata coercitività esecutiva che costringerebbe gli Stati aderenti stessi ad adeguare le proprie normative e le proprie regolamentazioni procedurali e amministrative a uno standard adeguato di tutela dei diritti fondamentali, in qualunque campo essi volessero essere esercitati¹³. Ecco perché anche questa strategia di integrazione inter-ordinamentale, prescindendo al momento dalla sua ricaduta sui diritti oggettivi degli ordinamenti mediterranei, ha manifestato problemi e contraddizioni. La Corte di Giustizia e quella Europea si richiamano specularmente così non solo in senso virtuoso, come vorrebbe la dottrina, facendo proficuamente dialogare le acquisizioni dell'una e dell'altra verso un sistema multilivello di garanzia delle situazioni soggettive, ma anche nei propri limiti¹⁴. La Corte di Lussemburgo presidia l'esecuzione dei trattati dell'Unione, che in questa fase testimoniano contemporaneamente tanto la distanza della costruzione istituzionale europea da una formale configurazione federale, quanto la lunga fase di stasi e alienazione nel processo di integrazione. La Corte di Strasburgo, pur decidendo di questioni di talora visibilmente più impattante significatività etico-giuridica e pur dispiegando la propria giurisdizione su un maggior numero di Stati, non riesce fino in fondo a garantire l'esatta osservanza dei propri pronunciamenti nei diritti interni degli Stati nazionali. Il fon-

¹³ W. Sadurski, *Constitutionalism and the Enlargement of Europe*, Oxford University Press, Oxford-New York 2012, pp. 23-24; K. Tuori, *European Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2015, pp. 99-100.

¹⁴ Vedasi, di questo avviso, l'analisi di G. Macrì, *L'Europa fra le Corti. Diritti fondamentali e questione islamica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.

damento della sua giurisdizione (la Convenzione) ha in realtà dimostrato una precipua adattabilità agli ordinamenti con cui sia entrato in contatto. Nel Regno Unito, ad esempio, mai convinto assertore dell'integrazione europea e oggi alle prese con l'esecuzione delle procedure di *Brexit*, ha portato all'adozione dello *Human Rights Act*. Tale atto riproduceva molte disposizioni convenzionali in materia di libertà fondamentali, suggerendo ai più che potesse essere un primo passo per superare l'esclusivismo del sistema di *common law*, che alle legislazioni, ai trattati e alle costituzioni predilige da sempre una struttura più dinamica e meno *continentale*, basata sulla consuetudine e sulla vincolatività del precedente giurisprudenziale¹⁵. La Convenzione, inoltre, allo stato non riprodotta integralmente sul piano testuale nei trattati euro-unitari, per il richiamo incorporato al Trattato di Lisbona è sempre più spesso ritenuta di efficacia diretta anche nell'ordinamento degli Stati membri dell'Unione, a prescindere dalle modalità della sua ratifica nel diritto interno¹⁶.

L'esperienza del Consiglio d'Europa, riunito intorno alla Convenzione, può essere di qualche utilità, perciò, per rivitalizzare i meccanismi formali di una cooperazione qualificata tra i Paesi dell'area mediterranea. Vi aderiscono, infatti, Stati che non appartengono all'Unione Europea (invero, non solo nella regione meridionale, ma anche e soprattutto ad Est, basti pensare alla Russia, all'Ucraina e alla candidatura della Bielorussia). Membro del Consiglio da oltre un settantennio è pure la Turchia, che invece rapporti ben meno lineari ha con l'Unione Europea, nonostante i reiterati tentativi di ingresso, oggi definitivamente tramontati. Al Consiglio d'Europa partecipano, inoltre, di là dalla diversa qualificazione formale del loro status di osservatori, persino Stati non europei (in America Canada, Stati Uniti, Messico; per l'Asia, in Estremo Oriente il Giappone e sul Mediterraneo proprio Israele, la cui opinione pubblica si è peraltro espressa a più riprese come favorevole all'ingresso nell'Unione Europea, per cui pure non v'è mai stata candidatura formale).

Lo studio dell'impatto sugli Stati mediterranei dell'operato di entità sovra-nazionali come l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, al netto delle inevitabili asimmetrie, rende però visibile lo spazio per un confronto tra i Paesi del Mediterraneo che possa dotarsi di adeguate istituzioni giuridiche formali, a dispetto della odierna frammentarietà. A favore di questo prudente ottimismo militerebbero anche gli accordi speciali che hanno interessato la Tunisia e il Marocco: Stati coinvolti dall'intenso ri-

¹⁵ T. Hickman, *Public Law after the Human Rights Act*, Hart, Oxford-Portland, 2010, p. 12 ss.; E. – J. Mestmacker, *A Legal Theory without Law*, Mohr Siebeck, Tubinga 2007, p. 35 ss.

¹⁶ P. Bilancia, *The Dynamics of the EU Integration and the Impact on the National Constitutional Law*, Giuffrè, Milano 2012, p. 78 ss.

formismo legislativo inaugurato dalle Primavere arabe, che sin qui hanno dimostrato, rispetto ad altri (l'Algeria, la Libia, l'Egitto), una maggiore tenuta proprio sul fronte dei diritti umani e della loro tutela. Si tratta di Stati africani, di larghissima maggioranza sunnita, dove nonostante tutte le fatiche del caso, si fanno strada anche tentativi di riforma equitativa a beneficio delle minoranze religiose non musulmane. Per quanto il diritto di libertà religiosa trovi nelle costituzioni di questi Paesi un qualche ancoraggio, esso si combina all'inevitabile primato formale e sostanziale parimenti riconosciuto nei confronti del diritto islamico¹⁷. Non può non destare apprezzamento in ogni caso che, fuori da considerazioni generiche sugli effetti della secolarizzazione e della mentalità secolare negli ordinamenti islamici, persino quei tentativi di apertura testimonino una prima convergenza verso un'accezione promozionale, razionale, inclusiva e incentivante, nei confronti del discorso filosofico-giuridico sui diritti umani. Soltanto attraverso il reciproco sforzo di chi lo propone e di chi lo confronta con un sostrato culturale di differente genesi storica, normativa, religiosa, ideologica e sociale, quel discorso modella il proprio irriducibile particolarismo originario e si proietta a divenire istanza di riconoscimento delle libertà fondamentali.

3. In vista di un ancoraggio: separazione dei poteri, distinzione degli ordini, libertà di pensiero, coscienza e religione

Le considerazioni presentate nei precedenti paragrafi suggeriscono perciò di ripensare l'approccio agli studi sul Mediterraneo in senso filosofico-politico, pubblicistico e storico-giuridico, mutandone la direttrice di fondo. Si tratta di non cercare più – come a lungo s'era fatto – un elemento aggregante verticistico (un'organizzazione, uno Stato egemone, una nuova convenzione o una nuova giurisdizione), bensì di rinvenire *dal basso*, dal confronto tra le situazioni soggettive privatistiche e la struttura costituzionale del potere, elementi per l'individuazione di tradizioni e prospettive comuni. Si è potuto agevolmente notare, del resto, come i periodi più lunghi di pacificazione sulle sponde del Mediterraneo siano sempre dipesi da una capacità di adattamento e relazione non di natura impositiva: quando l'aggregazione è stata determinata dai rapporti di forza, essa non solo non è riuscita a penetrare sempre nel vissuto comune, ma ha ancor più avuto vita breve, concludendosi spesso drammaticamente.

¹⁷ S. A. Elgebeily, *Progress and Pitfalls in Decentralisation in Egypt and Tunisia*, in C. M. Fombad, N. Steyler (a cura di), *Decentralization and Constitutionalism in Africa*, Oxford University Press, Oxford-New York 2019, p. 421.

Conservano una qualche utilità le forme di associazione e interlocuzione tra Stati che, pur manifestando un'attitudine fondamentalmente particolaristica, producono tuttavia un dibattito, un fermento, l'enucleazione dei punti fondamentali per un percorso di avvicinamento inter-ordinamentale. Sarebbe, ad esempio, da segnalare l'apporto offerto dall'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI)¹⁸, che pure non è riuscita a rappresentare un deciso fattore evolutivo nella transizione democratica delle ricordate Primavere arabe. Quell'organizzazione ha in ogni caso dimostrato una capacità non comune nel mondo arabo-islamico a creare un posizionamento prudentemente dialogico nei confronti dei diritti e degli Stati occidentali. L'attivismo concretamente esercitato, però, è sembrato ridursi a una intelligente e fattiva attività di lobbying internazionale, più che aprirsi ai margini e alle prospettive di una vera elaborazione interculturale. L'obiettivo perseguito, in special modo nell'ultimo decennio, in gran parte di tutto l'associazionismo islamico presente in Occidente, non è stato quello di agevolare le relazioni nel Mediterraneo, che fosse quello islamico, quello europeo non musulmano o entrambi considerati in una larga prospettiva di sistema. Si è preferito, piuttosto, e invero non sempre a torto, additare i rischi di una eccessiva esposizione delle comunità islamiche migratorie in Occidente a subire i cd. episodi di *islamofobia*. Ed è del pari chiaro che l'islamofobia alla quale ci si riferisce – attentati nelle moschee, manifestazioni contro le minoranze e i quartieri islamici in Stati non islamici, ecc. – non ha sempre distintive caratteristiche sue proprie, ma è purtroppo l'espressione peculiare di un generico sentimento di *xenofobia* che è stato ben cavalcato, fomentato e manipolato dal riemergere di soggetti politici dichiaratamente populistici e nazionalistici¹⁹. È un elemento confortante, anzi, che nell'Europa mediterranea non islamica questi episodi abbiano avuto meno sostanza e *appeal* che altrove. Ciò potrebbe confermare che intorno al bacino del Mediterraneo l'attitudine all'incontro, sebbene ancora nozione di segno assolutamente pregiudiziale, tende a introiettare la differenza in una dimensione meno conflittuale.

Nell'enorme varietà di assetti istituzionali che si avvicinano intorno al *Mare nostrum*, è possibile, con qualche inevitabile semplificazione, individuare alcuni gruppi, alcune categorie, alcune linee di tendenza. È bene tenerle a mente perché ciò consente di mappare preliminarmente il campo d'indagine, secondo delle *somiglianze di famiglia* che possano fungere

¹⁸ Lineamenti di questo percorso in G. D'Agostino, *La lunga marcia dell'Islam politico. Contropotere, rinnovamento religioso e dinamismo militante*, Gangemi, Roma 2015, p. 128 ss.

¹⁹ Si veda, tra le molte, la recente e riuscita indagine retrospettiva di C. Mudde, *Ultra-destra. Radicali ed estremisti dall'antagonismo al potere*, LUISS University Press, Roma 2020.

da facilitatori in un percorso di scambio politico, culturale, formativo, e non da inibitori di un contatto più ampio e incisivo, tra tutte le popolazioni e le istituzioni degli Stati – di qualsiasi continente, ascendenza religiosa o conformazione governativa – che danno sul Mediterraneo. Per altro verso, procedere in tali termini potrebbe consentire di implementare le relazioni all'interno delle diverse organizzazioni internazionali ove siano rappresentate, volta per volta, le realtà statali mediterranee: un Mediterraneo di relazioni intercontinentali gioverebbe all'Unione Europea, che pure non tutta affaccia su quel mare, al confronto arabo-islamico, persino alle organizzazioni non governative di qualsivoglia provenienza, che agiscano a difesa dei diritti umani. E potrebbe corrispondentemente giovare ai moti più vivaci che, all'interno delle singole opinioni pubbliche nazionali, mirano a suggerire una trasformazione equitativa e partecipativa delle strutture sociali.

È evidente la sussistenza di una zona centrale euro-mediterranea con una fortissima tradizione di diritto continentale civile, codificato, ora declinatosi, sul fronte dei diritti civili, in un'ampia concertazione con le confessioni religiose, sul modello dei patti con la Chiesa cattolica (come in Spagna e in Italia), ora tradottosi in una supremazia statale fortemente separatista, ma in un orizzonte di senso di chiara ascendenza cristiana (Francia).

Nel Mediterraneo slavo, la pacificazione, sovente contraddittoria, della metà degli anni Novanta ha portato costituzioni molto simili al modello delle convenzioni internazionali post-belliche, ma quella impalcatura marcatamente liberal-democratica ha dovuto costantemente riadattarsi a un vissuto storico di usi, rapporti con le comunità minoritarie, incognite nella tutela dei diritti politici e di quelli sociali.

Un singolare crocevia di istanze repubblicane, affermatesi dopo una lunga stagione dittatoriale, e di un ancora più risalente sostrato ideologico-religioso si vede in Grecia, che per alcuni aspetti storici, oltre che amministrativi e giurisdizionali, rimanda pure al Mediterraneo non europeo di Stati originatisi alla fine dell'Impero ottomano. Più a Est, è interessante notare come Israele e Palestina, pur tradizionalmente avversari sul fronte di un equilibrio territoriale ancora lungi dal trovarsi, abbiano risentito dell'influenza dei sistemi di *common law*: uno Stato di fondamento etnico-religioso, legato all'influenza angloamericana, dal punto di vista dell'organizzazione normativa delle fonti, somiglia non paradossalmente a un territorio autonomo connotato dalla presenza di gruppi socialisti e solidaristici, a propria volta legati alla tradizione dell'Islamismo sunnita²⁰.

²⁰ L. Welchman, *Islamic Law: Stuck with the State?*, in A. Huxley (a cura di), *Religion, Law and Tradition*, Routledge, London-New York 2002, p. 61 ss.

Nel Mediterraneo sud-occidentale, al quale prima s'accennava, il verosimile ruolo di capofila, che tuttavia non è ancora bastato a esercitare un durevole modello virtuoso per transizione omologhe in direzione del riformismo laico-civile, spetta alla Tunisia e al Marocco. Si tratta di una repubblica che ha sin qui vinto la sfida del nuovo assetto costituzionale, tentando di combinare nel testo fondamentale rivendicazioni secolari portate dai movimenti civili e inevitabile cornice teocratica del retaggio politico-statale, e di una monarchia a base profondamente dinastica, che ha però almeno inteso intestarsi la battaglia per un Islam plurale e per la protezione umanitaria dei migranti. L'uno e l'altro modello presentano delle rilevanti contraddizioni interne, percepite secondo oscillazioni divergenti da quelle popolazioni (il Marocco ha ospitato la più grande dichiarazione sui diritti delle minoranze nel mondo islamico e contemporaneamente ancora troppo poco fa per la tutela della minoranza berbera²¹; in Tunisia l'élite di derivazione religiosa cerca attivamente di influenzare la legislazione pubblica).

Come si ricomponesse questo sistema articolato, dove, con difficoltà e a rischio di semplificazioni che costantemente meritano ulteriori precisazioni e contrappunti, si vedono in filigrana almeno cinque o sei diversi paradigmi di organizzazione dello Stato e della rappresentanza politica?

Per strano che possa oggi apparire, la scelta costituzionale predominantemente maggioritaria sul bacino mediterraneo è quella della forma repubblicana che, nonostante le asimmetrie applicative e gli opportuni smi territorialmente osservabili, si presenta nella sua più attendibile forma basilica: esistenza di camere legislative elettive, separazione dei poteri e indipendenza in particolar modo di quello giudiziario, variamente a rischio di controllo governativo o all'opposto di esondazione *supplente* nei confronti degli altri organi di Stato, riconoscimento positivo dei diritti individuali.

Pare che il futuro degli Stati mediterranei, se saprà edificarsi dal livello fondamentale delle tradizioni costituzionali comuni, dovrà inevitabilmente partire da un'analisi collettiva su questo risultato politico-istituzionale pressoché imprevedibile sino a un quarantennio addietro, quando il paradigma repubblicano non era così prevalente né sul piano delle Costituzioni formali né su quello degli orientamenti pubblici sostanziali.

Il divenire *post-moderno* di un diritto comune del Mediterraneo sembra cioè non poter prescindere – e grave apparirebbe il contrario – dalla profonda rivitalizzazione di quanto del costituzionalismo moderno non

^{21A} Fuccillo, *Le opportunità di una libertà religiosa dinamica tra le sfide della dichiarazione di Marrakech*, in L. Sabbarese, R. Santoro (a cura di), *La Dichiarazione di Marrakech. Protezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici*, Urbaniana University Press, Roma 2017, p. 23 ss.

ha saputo fino in fondo incamerare, proteggere, sviluppare. Si dovrà cominciare dalla libertà di coscienza elevata dal costituzionalista Jellinek a primario paradigma di ogni libertà per proseguire alla distinzione degli ordini²², basata sulla divaricazione tra il precetto normativo universale e la sfera intangibile di un'umana coscienza che non si sottrae alle regole del gioco democratico.

Quanto lecitamente potrebbe apparirci come l'ultima eredità positiva di un passato di diffusi particolarismi statuali diviene così al tempo presente l'unica possibilità di un agire giuridico comune, volto a guardare il futuro della partecipazione, del diritto e delle libertà.

Bibliografia

- Bellini P., *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, Giappichelli, Torino 2017.
- Bilancia P., *The Dynamics of the EU Integration and the Impact on the National Constitutional Law*, Giuffrè, Milano 2012.
- Braudel F., *Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione*, Bompiani, Milano, 1987;
- D'Agostino G., *La lunga marcia dell'Islam politico. Contropotere, rinnovamento religioso e dinamismo militante*, Gangemi, Roma 2015.
- Elgebeily S. A., *Progress and Pitfalls in Decentralisation in Egypt and Tunisia*, in Fombad C.M., Steyler N. (edds.), *Decentralization and Constitutionalism in Africa*, Oxford University Press, Oxford-New York 2019.
- Firpo G., *Il terremoto di Antiochia del 115 d. C.: echi di un'interpretazione apocalittica in Cassio Dione 68, 24, 2*, in A. Lewin (a cura di), *Gli Ebrei nell'Impero romano*, Giuntina, Firenze 2001.
- Fuccillo A., *Le opportunità di una libertà religiosa dinamica tra le sfide della dichiarazione di Marrakech*, in L. Sabbarese, R. Santoro (a cura di), *La Dichiarazione di Marrakech. Protezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici*, Urbaniana University Press, Roma 2017.
- Giannelli G., *Trattato di storia greca*, Tumminelli, Roma 1967.
- Hickman T., *Public Law after the Human Rights Act*, Hart, Oxford-Portland 2010.
- Jellinek G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Giuffrè, Milano 2002.
- Licastro A., *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea: lineeamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano 2012.
- Macrì G., *L'Europa fra le Corti. Diritti fondamentali e questione islamica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.
- Mestmacker E.-J., *A Legal Theory without Law*, Mohr Siebeck, Tubinga 2007.

²² G. Jellinek, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 98-99.

- Mudde C., *Ultradestra. Radicali ed estremisti dall'antagonismo al potere*, LUISS University Press, Roma 2020.
- Nilsson P. E., *Unveiling the French Republic. National Identity, Secularism and Islam in Contemporary France*, Brill, Leiden-Boston 2018.
- Nolan J., *The Elusive Case of Lingua Franca. Fact and Fiction*, Palgrave-MacMillan, Cham 2020.
- Pipes D., *Erdogan Dreams of full sharia law in Turkey*, in "The Australian", January 1, 2013.
- Sadurski W., *Constitutionalism and the Enlargement of Europe*, Oxford University Press, Oxford-New York 2012.
- Shaw M. N., *International Law*, V ed., Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003.
- Tuori K., *European Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2015.
- Warburg M., *Baha'is of Iran: Power, Prejudices and Persecutions*, in A. Nga Longva, A. S. Roald (eds.), *Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation*, Brill, Leiden-Boston 2011.
- Welchman L., *Islamic Law: Stuck with the State?*, in A. Huxley (ed.), *Religion, Law and Tradition*, Routledge, London-New York 2002.
- Yadgar Y., *Secularism and Religion in Jewish-Israeli Politics. Traditionists and Modernity*, Routledge, London-New York 2011.
- Zielonka J., Mair P., *Introduction: Diversity and Adaptation in the Enlarged European Union*, in AA. VV., *The Enlarged European Union. Diversity and Adaptation*, Frank Cass, Abingdon-New York 2002.